SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 539)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALARI, TIBERI, MERLONI, SCARDACCIONE, LA PENNA, ROSA, FOLLIERI, ZACCARI, SPIGAROLI, COPPOLA, DE VITO, BERTOLA, BERTHET, TANGA, MORANDI, VENTURI, DONATI, LOMBARI, CAGNASSO, ZANNINI, ATTAGUILE e BERNARDINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1969

Obbligo di distinguere i prodotti tessili mediante una etichetta di composizione e di manutenzione

Onorevoli Senatori. — Molte delle considerazioni che avevamo avuto l'onore di premettere ad un analogo disegno di legge presentato nella trascorsa legislatura e decaduto prima di poter essere esaminato, hanno, a distanza di due anni circa, non soltanto mantenuto tutto il loro valore, ma anzi, con il tempo, hanno avuto conferma ulteriore. È, dunque, il caso di ricordarne le principali.

La crescente diffusione di beni di consumo di origine industriale consente sempre meno al consumatore di operare le sue scelte liberamente e consapevolmente. Questa condizione esige che sia lo Stato a fissare norme che consentano di conoscere ogni notizia atta a facilitargli tale compito, tra cui, in molti casi, la composizione del prodotto. Ciò è tanto più necessario in un mondo che tende sempre più a superare i confini tra le nazioni e nel quale uno scambio veramente libero di prodotti non può non accompagnarsi ad una altrettanto libera possibilità di scelta da parte del consumatore; e tale

possibilità è destinata a rimanere del tutto illusoria finchè le informazioni relative almeno ai beni di più necessario consumo non siano sufficientemente ampie, obiettive e accessibili.

Non si ignora, naturalmente, che tali norme, e i controlli per garantirne l'osservanza, hanno un costo; ma è un costo che largamente si ripaga, per l'evidente vantaggio che ne deriva sia al consumatore, su cui inevitabilmente ricade, ma che è messo in grado di regolarsi effettivamente, sia allo stesso produttore, al quale permette di difendersi dalla sempre più frequente concorrenza sleale.

Ora, non c'è dubbio che, dopo quelli alimentari — le norme relative ai quali continuano, sia pure con non sufficiente speditezza, ad aggiornarsi —, i prodotti tessili soddisfino bisogni primari ed abbiano subìto, negli ultimi decenni, un'evoluzione tecnica imponente, mentre il consumo risentiva della non meno radicale trasformazione delle condizioni di vita, delle abitudini d'acquisto e del costume.

2 ---

Così, mentre l'industria dispone di sempre maggiori possibilità d'utilizzare, con tecniche nuove, secondo la propria convenienza, le tradizionali materie prime, di giovarsi di quelle che il progresso scientifico ha reso e rende disponibili, di ricorrere alla mescolanza di fibre aventi le proprietà più varie, il consumatore è nell'impossibilità di verificarne a prima vista e al tatto, come una volta, la composizione e la qualità. E non pochi imprenditori ne approfittano, com'è esperienza di tutti.

Già nel 1956, del resto, alla « Conferenza internazionale sulla qualità e l'etichettatura dei tessili » che si è svolta a Göteborg, con la partecipazione anche delle organizzazioni di consumatori di molti paesi e della stessa nostra Unione nazionale consumatori, il presidente dell'Associazione nazionale fra produttori di fibre tessili, artificiali e sintetiche riconosceva che « non esiste, nel campo del controllo di qualità e del labelling di informazione o di manutenzione, alcuna divergenza fra gli interessi degli industriali e quelli del consumatore: al contrario, tali interessi coincidono. Beninteso, fra gli industriali degni di questo nome, che si preoccupano della loro produzione... Il fatto stesso che questa conferenza sia stata decisa ed organizzata da un'associazione internazionale di produttori e che la più ampia partecipazione possibile di delegati delle organizzazioni di consumatori sia stata sollecitata, dimostra in modo evidentissimo la fondatezza di questa affermazione ».

Sono trascorsi ben tredici anni e mentre altrove — come negli Stati Uniti d'America, dove la legge « Rules and regulations under the textile fiber products identification » è entrata in vigore il 3 marzo 1960; o in Francia, dove ha forza la legge del 25 ottobre 1963 « Répression des fraudes dans le commerce des articles textiles » — si è concretamente affrontato il problema, in Italia è tuttora possibile spacoiare per « seta mista » certi tessuti per abbigliamento, per fodere e persino per ombrelli, che abbiano due soli fili di tale fibra nella cimossa, e dilagano frodi anche più gravi come quelle ripetutamente segnalate dall'Unione nazionale con-

sumatori e largamente riprese dalla stampa di informazione.

Si impone quindi l'obbligo, previsto dal presente disegno di legge, di fornire ogni prodotto tessile della sua « carta di identità », ossia di un'etichetta che, permettendo al consumatore di conoscerne almeno la composizione, lo metta in grado sia di giudicare meglio l'idoneità all'uso che intende farne, sia di fare un più obiettivo confronto dei prezzi. Il che non significa, logicamente, voler limitare la possibilità degli imprenditori di produrre o di vendere articoli tessili di non importa quale composizione, purchè questa sia dichiarata e accertabile.

Il tempo trascorso, inoltre, durante il quale ci si è potuti giovare della collaborazione di studiosi, esperti, tecnici specializzati dell'Università e della Pubblica amministrazione, mentre ha consentito di perfezionare il presente disegno di legge rispetto a quello proposto nella trascorsa legislatura, ha suggerito di prevedere il contemporaneo obbligo di indicare, sulla prescritta etichetta, con quelle di composizione, anche le principali norme di manutenzione del prodotto tessile.

L'uno e l'altro obbligo, deve essere chiarito, non costituiscono alcun vincolo per la libertà del produttore di utilizzare tutti i mezzi tecnologici già disponibili nè quelli che l'evoluzione del settore potrà offrire. Al contrario, una completa e corretta informazione del consumatore consentirà che i vantaggi del progresso tecnologico siano meglio riconosciuti e apprezzati; che la produttività del settore, oggi frenata dalla perdurante confusione del relativo mercato non meno che da altre cause, influisca sul livello dei prezzi e che, riducendosi contemporaneamente le dilaganti frodi, ne traggano vantaggio, con il consumatore, gli imprenditori corretti, fortunatamente ancora la maggior parte.

Onorevoli senatori, non mancheranno certamente perplessità e dubbi sulla necessità di introdurre la proposta disciplina legislativa. Già coloro che hanno l'onore di proporla sono stati a lungo indotti ad attendere che la Commissione della CEE, se-

condo il programma e gli impegni stabiliti tra i paesi membri, approvasse entro il 31 dicembre scorso il progetto comunitario in materia. Non solo tale attesa è stata delusa, ma la speranza che norme valide ed applicabili in ogni paese della Comunità siano presto emanate, non è realistica, com'è possibile facilmente rilevare da una semplice scorsa dei programmi e degli atti della Commissione stessa.

Anche per questo, nel frattempo, il 14 dello scorso mese di gennaio, la Camera dei deputati della Repubblica federale tedesca, considerando urgente e indilazionabile regolare la materia all'interno del paese, ha

approvato adeguate norme (« Textilkenn-zeichnungsgesetz ») già presentate una prima volta nel 1964 e riprese in esame nel marzo 1968.

Attendere, dunque, oltre per dare al nostro mercato tessile l'indispensabile « trasparenza », sarebbe atto di colpevole indifferenza nei confronti degli interessi di milioni di consumatori e di quelli, non meno compromessi dalla presente condizione del mercato, dei produttori e dei distributori corretti. Sarebbe inoltre segno di incapacità nei confronti dei paesi esteri che prima del nostro hanno provveduto alla tutela di tali interessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Tutti i prodotti tessili di qualsiasi origine e provenienza, in qualsiasi modo lavorati, a qualsiasi uso destinati, per essere immessi al consumo, in qualsiasi luogo, con qualsiasi sistema, con qualsiasi mezzo, debbono essere muniti, in conformità con le norme della presente legge, di un'etichetta che indichi:

- a) la loro composizione in fibre: nome della fibra e sua quantità espressa in percentuale di peso rispetto al peso totale;
- b) le norme necessarie per la loro manutenzione.

Art. 2.

Per prodotti tessili si intendono tutti quelli che, allo stato grezzo, semilavorato, lavorato, semifinito, finito, semiconfezionato, confezionato, sono composti di una o più fibre tessili elencate all'articolo 4, senza alcuna distinzione della tecnica con la quale sono ottenute, ricavate, prodotte, impiegate, lavorate, applicate.

Art. 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto fra lunghezza e diametro, atto ad applicazioni tessili.

Art. 4.

Le fibre tessili sono elencate qui di seguito in ordine alfabetico, indipendentemente dalla loro classificazione per genere e specie:

Abaca: ricavata dalla foglia della « Musa textilis »;

Acetato: di acetato di cellulosa di cui meno del 92 per cento ma almeno il 74 per cento dei gruppi ossidrilici è acetilato;

Acrilica: formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 per cento in massa di unità acrilonitriliche;

Alfa: ricavata dalla foglia di questo vegetale;

Alginica: di sali metallici dell'acido alginico;

Alpaca: ottenuta dai peli lanosi del vello di animali della specie « Lama pacos »;

Amianto: ricavata da serpentini e da anfiboli:

Angora: ottenuta dal vello dell' « Oryctolagus cuniculus angorensis », coniglio di Angora;

Cammello: ottenuta dai peli lanosi di animali della specie « Camelus bactrianus » e « Camelus dromedarius »;

Canapa: ricavata dal libro della « Cannabis sativa »;

Carta: di listerelle di carta a base di cellulosa:

Clorovinilica: formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 per cento in massa di unità viniliche monoclorurate;

Clorovinilidenica: formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 per cento in massa di unità viniliche biclorurate;

Cocco: ricavata dall'involucro esterno del frutto del « Cocus nuciferus »;

Cotone: ricavata dal seme del « Gossy-pium »;

Crine: ottenuta dalla criniera e dalla coda di equini;

Cupro: di cellulosa rigenerata prodotta mediante il procedimento cuprammoniacale;

Elastanica: formata da elastomero avente nella catena più dell'85 per cento in massa di poliuretano segmentato;

Elastodiene: di poliisoprene naturale o sintentico, oppure di dieni polimerizzati di origine sintetica;

Fluoretilenica: formata da macromolecole lineari ottenute da monomeri alifatici fluoro-carburici;

Ginestra: ricavata dal libro dello « Spartium junceum » e del « Cytisus scoparius »;

Juta: ricavata dal libro del « Corchorus capsularis » e del « Corchorus olitorius »;

Kashmir: ottenuta dai peli lanosi del vello della « Capra hircus laniger »;

Lama: ottenuta dai peli lanosi del vello del « Lama peruana »;

Lana: ottenuta dal vello di ovini di varie razze della specie « Ovis aries »;

Lino: ricavata dal libro del « Linum usitatissimum »;

Metallica: formata di fili metallici trafilati o di listerelle metalliche tagliate da fogli (rame, ottone, oro, acciaio, ecc.);

Metallizzata: naturale o non naturale, ricoperta di metalli (rame, ottone, oro, acciaio, ecc.) per galvanoplastica, per materia collante, eccetera;

Modacrilica: formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 per cento e meno dell'85 per cento in massa di unità acrilonitriliche;

Modale: di cellulosa rigenerata che sottoposta allo stato umido ad un carico di trazione di 22,5 gr/tex presenta un allungamento non superiore al 15 per cento;

Mohair: ottenuta dai peli lanosi del vello della « Capra hircus aegragus »;

Peli setolosi: ottenuta dai peli rigidi di animali delle razze equina e bovina, di cammello, di cane, di capra comune, di lontra, di scimmia, eccetera;

Poliammidica: formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico;

Poliestere: formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 per cento in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico;

Polietilenica: formata da macromolecole idrocarburiche alifatiche lineari sature, sostanzialmente non ramificate;

Polipropilenica: formata da macromolecole idrocarburiche alifatiche lineari sature, con una ramificazione metilica, in controfigurazione isotattica, sostanzialmente ogni 2 carboni;

Polistirenica: formata da macromolecole lineari viniliche aventi nella catena almeno l'85 per cento di vinil-benzene;

Poliureica: formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ureico;

Proteica: ottenuta da sostanze proteiche naturali (caseina del latte, zeina del mais, arachina delle arachidi, eccetera), stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici;

Ramiè: ricavata dal libro di alcune piante quali la « Boehmeria nivea » e la « Boehmeria tenacissima »;

Seta: ottenuta esclusivamente dalla bava del « Bombyx mori », baco da seta o filugello;

Sisal: ricavata dalla foglia della « Agave sisalana »:

Toussah: ottenuta dalla bava di lepidotteri diversi dal « Bombyx mori », delle speci « Attacus », « Antheraea », « Philosamia », eccetera);

Triacetato: di triacetato di cellulosa di cui almeno il 92 per cento dei gruppi ossidrilici è acetilato;

Vetro: di silicati misti diversi (borosilicato di alluminio, calcio, magnesio);

Vigogna: ottenuta dai peli lanosi del vello di ovini della specie « Lama vicugna »;

Vinilale: formata da macromolecole di alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile;

Vinilestere: formata da macromolecole lineari composte per più del 50 per cento di esteri vinilici;

Viscosa: di cellulosa rigenerata prodotta mediante il procedimento viscosa;

Yack: ottenuta dai peli lanosi del vello di bovini della specie « Bos grunniensis ».

Art. 5.

Un'apposita Commissione interministeriale, nominata dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, composta da
un rappresentante dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del commercio con l'estero e da
un funzionario direttivo del Laboratorio
chimico centrale delle dogane, esaminerà le
domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione nell'elenco di cui
al precedente articolo 4 dei nomi di nuove
fibre tessili che, per la loro natura e composizione chimica, non siano identificabili
con quelle esistenti. Il parere della Commissione è vincolante e inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato integrerà con un suo decreto l'elenco di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Ogni nome di fibra, di cui all'articolo 4, deve essere usato in etichetta per indicare esclusivamente quella alla quale si riferisce.

È vietato aggiungere qualsiasi aggettivo, apposizione, specificazione, qualificazione e simili.

È vietato usare un nome di fibra nella ragione sociale di imprese che non si occupino esclusivamente della produzione, della lavorazione o della vendita di prodotti tessili composti della fibra medesima.

Art. 7.

Ogni nome di fibra di cui all'articolo 4 deve essere seguito in etichetta dall'in-

dicazione della percentuale di peso e deve essere:

- a) usato da solo esclusivamente quando la fibra non sia stata mai utilizzata e non abbia subìto precedenti procedimenti meccanici o chimici che ne abbiano alterato in qualunque modo la natura;
- b) preceduto dalle parole « cascami di » quando la fibra provenga da cascami di lavorazione, ma non sia mai stata usata;
- c) seguito dalle parole « di secondo impiego » quando la fibra sia recuperata da prodotti tessili già usati.

È vietato usare il nome di una fibra quando il prodotto è costituito da più fibre tutte di cascami o di secondo impiego. In tali casi in etichetta debbono essere usate rispettivamente solo le indicazioni « fibre da cascami » e « fibre di secondo impiego », seguite dalla percentuale.

Art. 8.

Quando una o più fibre sono presenti in un prodotto tessile in quantità uguale o inferiore al dieci per cento, esse debbono essere dichiarate in etichetta con l'espressione « altre fibre », seguita dalla percentuale di peso rispetto al peso totale.

Art. 9.

- I « fili di effetto » eventualmente presenti in un prodotto tessile con funzione decorativa, visibili ed isolabili, debbono essere dichiarati in etichetta:
- a) con il nome della fibra seguito dalla percentuale in peso, se in quantità superiore al 10 per cento del peso totale;
- b) con l'espressione « fili di effetto », oppure con l'espressione « altre fibre », ambedue seguite dalla percentuale di peso, se in quantità uguale o inferiore al 10 per cento.

Art. 10.

Per quanto riguarda la fibra « seta », in deroga al disposto dei precedenti articoli 6,

comma secondo, e 7, comma primo, in etichetta:

- 1) quando la fibra non abbia subìto alcun processo di carica vegetale o minerale:
- a) il nome « seta » da solo è consentito esclusivamente per la fibra ottenuta dalla trattura continua dei bozzoli del baco da seta, sia allo stato greggio (cruda), sia parzialmente o totalmente sgommata (cotta);
- b) l'espressione « seta schappe » è obbligatoria per la fibra pettinata di lunghezza non inferiore a sei centimetri, ottenuta da cascami della lavorazione dei bozzoli e della lavorazione del filo, ma che non sia mai stata usata;
- c) l'espressione « cascami di seta » è obbligatoria per la fibra cardata di lunghezza inferiore a sei centimetri ottenuta da cascami e avanzi di tessuti, purchè mai usati.

Deve sempre seguire l'indicazione della quantità di fibra espressa in percentuale di peso rispetto al peso totale del prodotto;

- e in deroga al successivo articolo 11, quarto comma:
- 2) quando la fibra abbia subìto un processo di carica vegetale o minerale:
- a) in misura fino al 25 per cento, al nome « seta » è obbligatorio aggiungere la sola specificazione « caricata ». Deve seguire la percentuale di peso della fibra;
- b) in misura superiore al 25 per cento, è obbligatorio indicare separatamente, sulla riga successiva, la parola « carica » seguita dalla percentuale.

Art. 11.

Le percentuali delle fibre sono calcolate maggiorando il loro peso, determinato allo stato anidro, del tasso di ripresa convenzionale stabilito per ogni fibra nella tabella in allegato 1.

Per peso delle fibre allo stato anidro si intende il peso delle stesse prive di umidità e di sostanze estranee: appretti, cariche, materie coloranti, prodotti di finissaggio.

Per peso totale del prodotto tessile si intende esclusivamente il peso complessivo delle fibre che lo compongono e delle sostanze di cui al precedente comma.

Nel calcolo delle percentuali è ammessa la tolleranza complessiva del 3 per cento limitatamente ed esclusivamente per la presenza di dette sostanze.

Qualora tali sostanze superino il 3 per cento del peso della fibra allo stato anidro, esse dovranno essere dichiarate sull'etichetta di composizione con l'espressione « prodotti di finisaggio », seguita dalla percentuale.

Art. 12.

Nell'accertamento delle singole percentuali parziali dichiarate in etichetta non è tollerato un errore di calcolo superiore al 3 per cento.

Art. 13.

La campionatura di prodotti tessili (campioni di tessuti e campioni di confezioni) utilizzata per proporre ed ottenere ordini, deve essere munita dell'etichetta di cui all'articolo 1. I cataloghi, le illustrazioni, le descrizioni di prodotti tessili utilizzati per lo stesso fine debbono riprodurre le etichette previste per i prodotti stessi.

Le confezioni composte di due o più tipi di tessuto debbono essere munite di un'etichetta per ogni tipo di tessuto che costituisca parte sostanziale della confezione stessa e non vi abbia evidente e solo scopo ornamentale, oppure vi sia presente in quantità minima per esigenze di lavorazione.

Per i tappeti prodotti a telaio, il nome della fibra che costituisce il pelo e quello della fibra che costituisce il fondo debbono essere indicati separatamente, preceduti rispettivamente dalle parole « pelo » e « fondo » e seguiti dalle percentuali di peso. Per i tappeti non prodotti a telaio, secondo le tecniche tradizionali, deve essere indicata, oltre i nomi delle fibre che costituiscono il pelo e il fondo, anche la tecnica di produzione.

Quando nei tessuti è presente un supporto di natura non tessile, in qualsiasi modo ap-

plicato, che ne costituisca parte integrante, nella sezione dell'etichetta riservata alla composizione debbono essere indicate, su una riga, anche la specificazione « laminato » e la natura del supporto. La stessa norma si applica per i tappeti.

Art. 14.

L'etichetta prevista dalla presente legge è formata di due sezioni sovrapposte stampate su un'unica facciata, ugualmente visibili e ugualmente leggibili: una superiore per le indicazioni della composizione, una inferiore per le indicazioni della manutenzione.

Deve essere compilata esclusivamente in lingua italiana, eccezion fatta per i nomi Kashmir, Mohair, Toussah, Yack, e per la parola schappe.

Deve riportare l'indicazione « etichetta a norma della legge (numero e data) »; l'indicazione della ragione sociale del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante.

Sono vietati: le aggiunte di carattere pubblicitario e di qualsiasi altro genere, i corsivi, le abbreviazioni, le virgolette, gli asterischi

La sezione della composizione deve riportare per ogni riga un solo nome di fibra di cui all'articolo 4 con le sole eventuali parole previste dalla presente legge, seguito dalla percentuale di peso rispetto al peso totale.

I nomi delle fibre debbono essere indicati in ordine decrescente di percentuale.

La sezione della manutenzione deve riportare per ogni riga esclusivamente le indicazioni per le seguenti operazioni: lavaggio, smacchiatura, asciugatura, stiratura, espresse con non più di cinque parole.

Alle indicazioni « carica » di cui all'articolo 10, punto 2), lettera b), e « prodotti di finissaggio » di cui all'articolo 11, comma quinto, riportate nella sezione della composizione, deve corrispondere, nella sezione della manutenzione, l'indicazione della caratteristica acquisita dal tessuto in virtù dell'applicazione della carica e del prodotto di finissaggio, quale: « antipiega », « an-

timacchia », « impermeabile », « irrestringibile », eccetera.

L'etichetta:

- a) può essere di carta resistente, cartone, cartone plasticato, plastica, tessuto o altro materiale idoneo e resistente; può essere stampata, tessuta, oppure stampigliata;
- b) deve essere fissata al prodotto mediante cucitura o con punti metallici e in modo che sia facilmente visibile:
- c) quando sia tessuta o stampigliata, ne deve essere mantenuta la perfetta leggibilità, e i caratteri e le interlinee debbono ugualmente essere quelli stabiliti alla seguente lettera e);
- d) sui tessuti venduti in pezza deve essere ripetuta a intervalli non superiori a due metri lineari;
- e) deve recare le indicazioni prescritte dalla presente legge a macchina o a stampa, con caratteri uniformi, in corpo tipografico dieci e con interlinee non inferiori a mezza riga tipografica e non superiori a una riga tipografica, come da esempio in allegato 2.

Art. 15.

Tutte le indicazioni riportate sull'etichetta debbono essere comprovabili mediante documentazioni tecniche e amministrative, quali: prospetti di fabbricazione, registri di fabbrica, note di magazzino, bolle di consegna, ordinazioni, conferme d'ordine, fatture, corrispondenza, eccetera.

Tali documentazioni debbono essere conservate per cinque anni a decorrere dal giorno della emissione della fattura per l'immissione al consumo.

Art. 16.

Il fabbricante o l'importatore o il distributore o il rivenditore all'ingrosso sono comunque tenuti a dare al rivenditore al dettaglio garanzia scritta in fattura dell'autenticità e della veridicità delle indicazioni riportate sull'etichetta, del seguente tenore: « Si garantisce che i prodotti tessili oggetto della presente fattura sono reclamizzati, fatturati e muniti di etichetta a norma della legge (numero e data) ».

Tale dichiarazione di garanzia deve essere datata e firmata.

Art. 17.

È vietato propagandare, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, fibre tessili, prodotti tessili, marchi tessili depositati o non, con denominazioni, o nomi impropri, frasi pubblicitarie o disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore i consumatori circa la natura e la quantità delle fibre contenute nel prodotto tessile.

L'eventuale riproduzione dell'etichetta, con qualunque mezzo pubblicitario, deve essere integrale.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Art. 18.

Sono tenuti all'osservanza delle norme della presente legge: i fabbricanti, gli importatori, i distributori, i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio di prodotti tessili, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale ancorchè l'atto giuridico del potere di rappresentanza non dovesse essere valido; chi è preposto alla direzione e alla sorveglianza dell'azienda o di parte di essa allorchè abbia l'incarico di adempiere sotto la propria responsabilità agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Art. 19.

Le disposizioni della presente legge non si applicano a:

- a) prodotti destinati all'esportazione o importati in transito sotto il controllo doganale o importati temporaneamente per essere sottoposti a lavorazioni diverse e riesportati;
- b) prodotti destinati ad usi tecnici diversi dal campo di applicazione della presente legge;
- c) prodotti ausiliari della confezione: ovatte, feltri, rinforzi, bordure, guarnizioni, bottoni di tessuto;

- d) giocattoli, paralumi, cornici, soprammobili ed ogni altro oggetto simile, nastri e passamaneria di altezza fino a venti millimetri, strofinacci per pavimento e per pulizia, prese per pentole, copri caffettiere, cuscinetti portaspilli, mezze maniche protettrici, fasce da braccio, stemmi, distintivi, etichette, targhe, cinturini per orologi, cinture, bretelle, giarrettiere, ghette, stringhe, lacci per scarpe, scarpe;
- e) prodotti per i quali l'applicazione di fibre tessili non sia determinante ai fini dell'acquisto, e non abbia rilevanza per l'idoneità all'uso a cui essi sono destinati;
- f) prodotti confezionati usati, purchè esplicitamente dichiarati per tali.

Art. 20.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata agli ufficiali della polizia giudiziaria, agli ufficiali della polizia tributaria, ai funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei suoi uffici dipendenti.

Art. 21.

Gli ufficiali e i funzionari di cui al precedente articolo 20 sono autorizzati a prelevare esemplari dei prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la natura e la portata delle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, e il detentore è tenuto a consegnarli. In caso di rifiuto, il prelevamento sarà eseguito d'ufficio con l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Gli esemplari prelevati agli effetti della presente legge saranno pagati al prezzo di vendita.

Del prelevamento sarà redatto verbale come indicato al seguente articolo 22.

Ogni esemplare prelevato deve essere suggellato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato è in facoltà di apporre il proprio

timbro e la propria firma sull'esemplare, sul suggello e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul suggello e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, dovranno essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore, seguiti dalla firma del prelevatore e del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne farà menzione nel verbale.

Gli stessi ufficiali e funzionari sono altresì autorizzati al sequestro preventivo di tutti i prodotti privi dell'etichetta o recanti una etichetta non conforme alla presente legge.

Anche del sequestro sarà redatto verbale.

Art. 22.

In esecuzione delle norme di cui al precedente articolo 21, il processo verbale deve essere redatto in triplice originale.

Nel caso di prelevamento di esemplari, il verbale deve recare i seguenti elementi:

- a) data e luogo;
- b) generalità del detentore e di colui che esegue il prelevamento e, se intervenuti, dell'ufficiale di polizia giudiziaria e dei testimoni;
- c) descrizione del locale dove si effettua il prelevamento;
- d) descrizione dell'esemplare ed estremi atti ad identificare la partita di appartenenza;
 - e) motivi del prelevamento;
- f) modalità del prelevamento e descrizione dei suggelli apposti sull'involucro;
- g) eventuali osservazioni del detentore;
- h) dichiarazione dell'avvenuto pagamento degli esemplari o dell'eventuale rifiuto del detentore di accettarlo;
- i) dichiarazione che il verbale è stato letto e firmato dal detentore o dell'eventuale suo rifiuto di firmarlo;
 - 1) firme degli intervenuti.

Un originale sarà consegnato al detentore e uno inviato, insieme all'esemplare che ne

-- 16 ---

è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 24.

Nel caso di sequestro preventivo, il verbale deve recare tutti gli elementi prescritti per il prelevamento di esemplari, tranne quello di cui alla lettera h).

Un originale sarà per il detentore ed uno ad uso dell'autorità giudiziaria.

Art. 23.

Gli acquirenti di prodotti tessili possono chiedere prelevamenti di esemplari a norma della presente legge.

In tal caso dal verbale dovrà constare che il prelevamento è effettuato su richiesta dell'acquirente, del quale saranno precisate le generalità.

I prelevamenti attuati in applicazione del presente articolo hanno gli stessi effetti di quelli su iniziativa dell'autorità delegata alla vigilanza; ma il deposito prescritto al successivo articolo 25 e le spese di sopralluoghi e di analisi saranno a carico del richiedente, salvo il caso di diversa sentenza del giudice.

Art. 24.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze.

Questi, accertata l'integrità dei suggelli dell'involucro contenente gli esemplari, procederà alle necessarie analisi e:

- a) quando risulti che non sussistono violazioni, comunicherà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esito dell'analisi al detentore e all'autorità che eseguì il prelevamento e questa è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto:
- b) quando risultino violazioni opererà come per la precedente lettera a) e, contem-

poraneamente, trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale, la quale ordinerà il sequestro dei prodotti ovunque si trovino.

Art. 25.

Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità giudiziaria competente, nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire diecimila per ogni esemplare.

L'autorità giudiziaria disporrà di conseguenza per l'invio dell'analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio di revisione indicato al seguente articolo 26.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione, nonchè quelle giudiziarie, sono a carico del richiedente.

Ove la revisione dia risultato favorevole al richiedente, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza, deve ordinare anche il rimborso del deposito e di tutti gli oneri relativi all'analisi e alla sua revisione, a spese della parte soccombente.

Art. 26.

In ogni caso in cui, agli effetti giudiziari o amministrativi di cui alla presente legge, occorra la revisione dell'analisi, questa dovrà essere eseguita dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

La revisione delle analisi è definitiva.

Art. 27.

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono seguire i metodi di analisi chimica quantitativa UNI.

Art. 28.

Chiunque immette al consumo i prodotti tessili di cui all'articolo 1, non muniti dell'etichetta; ovvero muniti di un'etichetta inesatta, incompleta, contraffatta; ovvero muniti di un'etichetta che egli sa non conforme alle norme della presente legge; è punito con la multa di lire 5.000.000 e, nei casi più gravi, con la reclusione fino ad un anno. In caso di recidiva la licenza di esercizio è revocata.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 15 è punito con la multa di lire 5.000.000.

Se i fatti previsti ai precedenti commi siano commessi colposamente, si applica la multa di lire 2.000.000.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo sarà pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori, due volte nel corso del semestre successivo alla data della sentenza. Il giudice ha facoltà di decidere la pubblicazione integrale della sentenza.

Per la confisca si applicano le norme dell'articolo 240 del codice penale.

Art. 29.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 30.

La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1º maggio 1932, n. 544, sono abrogati.

Art. 31.

La presente legge entra in vigore allo scadere del diciottesimo mese dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI PER IL CALCOLO DEL PESO DELLE FIBRE CONTENUTE NEI PRODOTTI TESSILI

Perce	ntuale	Percentuale
Abaca	14,00	Metallica 1,00
Acetato	9,00	Metallizzata 1,00
Acrilica	2,00	Modacrilica 2,00
Alfa	14,00	Modale 13,00
Alginica	10,00	Mohair (*)
Alpaca	(*)	Peli setolosi (*)
Amianto	2,00	Poliammidica 6 6,00
Angora	(*)	Poliammidica 11 3,50
Cammello	(*)	Poliammidica 66 6,00
Canapa	12,00	Poliestere: fibre 1,50
	3-10,00	fili 3,00
Clorovinilica	2,00	Polietilenica 1,50
Clorovinilidenica	2,00	Polipropilenica 2,00
Cocco	13,00	Polistirenica 1,50
Cotone	8,50	Poliureica 2,00
Crine: fibre pettinate	16,00	Proteica 17,00
fibre cardate	15,00 12,00	Ramiè 8,50
Cupro	13,00	Seta
Elastanica	3,50	Sisal 14,00
Elastodiene	1.00	Toussah
Fluoretilenica	00,00	Triacetato 7,00
Ginestra	14,00	Vetro
Juta	13,75	Vigogna (*)
Kashmir	(*)	Vinilale
Lama	(*)	
Lana	(*)	
Lino	12,00	·
	12,00	Yack (*)

^{(*) -} fibre pettinate 18,25 fibre cardate 17,00 cascami 14,00

ALLEGATO 2

ESEMPIO DI ETICHETTA

etichetta a norma			
della legge n del			
RAGIONE SOCIALE			
composizione			
poliestere	60%		
cotone	30%		
fili di effetto	4%		
prodotti di finissaggio	6%		
manutenzione			
lavare con acqua tiepida			
pulire a secco: perclorotilene			
stirare a meno di 120°			
trattamento impermeabile			